

Francesco P. Olivieri

Il
TRUST
Manuale tecnico
operativo

Aggiornato alla V direttiva antiriciclaggio

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

© Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Copia riservata all'autore

INDICE

<i>Introduzione</i>	XI
-------------------------------	----

PARTE PRIMA DOTTRINA

Capitolo 1 CENNI STORICI

1. La fiducia in diritto romano.	3
2. <i>Fiducia cum amico</i> e <i>Fiducia cum creditore</i>	6
3. Elaborazioni e sviluppi della <i>common law</i>	10
3.1. England and Wales.	10
3.2. Jersey.	14
3.3. Bermuda.	19
3.4. Malta.	22
4. Il <i>trust</i> oggi nel mondo	26

Capitolo 2 IL TRUST IN GENERALE

1. Gli elementi fondamentali del trust	29
2. Il disponente o <i>settlor</i>	36
3. Il beneficiario	40
4. L'amministratore o trustee.	47
5. Il fondo in trust e la segregazione	58
6. Il guardiano o protector	64
7. Tipologie di trust: interni ed esteri, revocabili ed irrevocabili, altre principali suddivisioni	70

Capitolo 3 LE DIRETTIVE ANTIRICICLAGGIO

1. Le novità della IV Direttiva e il loro impatto con il trust	77
2. La IV Direttiva UE ed i Considerando applicabili al trust	81
3. Checklist operativa e modalità esecutive della Direttiva	83
4. La IV Direttiva in breve, l'adeguata verifica semplificata e rafforzata	99

5.	La nuova V Direttiva.	107
6.	Criteri di valutazione sui rapporti continuativi e le operazioni occasionali	116
7.	Provvedimenti di riferimento della Banca d'Italia. Criteri di valutazione in particolare concernenti il cliente ed approfondimenti connessi	118

Capitolo 4

TRUST E DIRITTO PENALE

1.	Considerazioni introduttive	127
2.	Brevi cenni dottrinali e normativi.	135
	2.1. Il trust e l'appropriazione indebita.	136
	2.2. La circonvenzione di incapace	141
3.	Estratti ragionati di giurisprudenza penale recente.	144
	3.1. Sequestro di beni in trust pertinenziali ai reati	145
	3.2. Il sequestro per equivalente dei beni in trust	152
	3.3. Gli indici di sospetta fraudolenza dei trust	159
	3.4. Le aporie della Cassazione penale	160

Capitolo 5

FISCALITÀ DEL TRUST

1.	Introduzione alla fiscalità del trust	165
2.	Le imposte dirette	166
3.	Le imposte indirette	173
4.	L'annosa <i>quaestio</i> della tassazione sui conferimenti	177
5.	Cenni dottrinali, normativi e giurisprudenziali alla luce della Direttiva	179

Capitolo 6

DEONTOLOGIA DEL TRUST

1.	Considerazioni introduttive	187
2.	Cenni dottrinali e normativi commentati	188
3.	Giurisprudenza saliente	191

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

Capitolo 7

SENTENZE ITALIANE RECENTI

1.	Rassegna ragionata delle ultime e significative sentenze italiane, introduzione . .	199
2.	Giurisprudenza recente Civile.	200
3.	Giurisprudenza recente Penale	214
4.	Giurisprudenza recente Tributaria	229

Capitolo 8
SENTENZE ESTERE RILEVANTI

1. Introduzione alla lettura delle sentenze estere individuate per rilevanza ed applicabilità nel diritto interno	247
2. La terminologia giuridica anglosassone, cenni	247
3. Estratti salienti di sentenze significative di <i>common law</i> e loro rilevanza nel nostro Ordinamento giuridico.	267
4. Altri Ordinamenti particolari, cenni con richiami Giurisprudenziali recenti . . .	304

PARTE TERZA
FORMULARI

Capitolo 9
SCHEMI, FORMULARI, SUPPORTI

1. Schema ragionato di un atto tipico di trust, sue principali variabili con commenti, richiami, riferimenti ed estratti normativi	324
2. Interazioni alternative agli schemi	345
<i>Bibliografia</i>	367

INTRODUZIONE

Il presente volume è indirizzato ai non pochi giuristi italiani, Avvocati e non solo, che normalmente non hanno particolare dimestichezza col Diritto Internazionale (dato anche il suo modesto approfondimento fin dall'iter universitario) ed ancor meno col Trust, materia spesso relegata agli specialisti di tale settore.

L'istituto, come noto elaborato dalla esperienza anglosassone sulla base della Fiducia di Diritto Romano, è stato ormai da vari anni introdotto nell'ordinamento Italiano con la legge di recepimento della Convenzione Internazionale dell'Aja.

Inoltre la prassi se n'è — pur in modesta misura — pian piano parzialmente appropriata, così da renderlo oggi oggetto almeno di una certa conoscenza anche se non di diffuso utilizzo; prova ne sia la stessa Giurisprudenza sempre più presente in tutti i settori (civile, penale e fiscale) della quale ho riportato esempi recenti ed a mio avviso significativi.

Tuttavia permane ancora nella maggioranza dei Pratici (anche tra i più giovani) un'alea se non di mistero certo di poca dimestichezza, quasi che il trust fosse utile esclusivamente per salvaguardare patrimoni multi milionari o intervenire in supporto solo di “minus habens” con ciò relegandolo ingiustamente ad un ruolo riduttivo rispetto alle sue enormi e concrete molteplici potenzialità.

Questo contributo ha quindi l'ambizione di aiutarne la comprensione pratica con spunti operativi, fornendo altresì al Professionista il materiale di base per permetterne una maggior dimestichezza volta al suo utilizzo concreto.

Giudichi il Lettore se questo scopo sia stato, come mi auguro, almeno parzialmente raggiunto.

FRANCESCO P. OLIVIERI

..... (Omissis) ...

Capitolo 2

IL TRUST IN GENERALE

1. Gli elementi fondamentali del trust. — 2. Il disponente o settlor. — 3. Il beneficiario. — 4. L'amministratore o trustee. — 5. Il fondo in trust e la segregazione. — 6. Il guardiano o protector. — 7. Tipologie di trust: interni ed esteri, revocabili ed irrevocabili, altre principali suddivisioni.

1. Gli elementi fondamentali del trust.

Fornire una definizione sintetica ed esaustiva di un istituto giuridico, men che meno del trust, non è mai impresa semplice, talché certamente è opera ardua ove solo si consideri come rappresenti una delle espressioni più rilevanti del pragmatismo anglosassone sia per l'originale versatilità dei suoi impieghi, sia per le molteplici configurazioni che può assumere (1). Sarà dunque opportuno in questa sede più che indicare l'istituto in sé, analizzare i suoi **elementi fondamentali, distinguendo subito quelli soggettivi** che possono essere raggruppati in tre figure necessarie ed in una quarta eventuale:

1. **Il settlor o disponente:** dà impulso alla creazione del *trust*. È colui che

(1) In merito alla difficoltà di poter definire un trust è stato evidenziato che “there have been many definitions of a trust, more perhaps than of any other common legal institution. While most of these definitions embody the great characteristic feature of a trust, the separation of the technical from the beneficial ownership of property, they differ radically according to the particular point of view from which the definition is framed. Trusts have been defined from the standpoint of the settlor, and of the trustee, and of the cestui que trust, and of both the trustee and the cestui que trust. They have also been defined with respect to the court having jurisdiction over them. It is possible also to frame a definition with reference to the act by which they are created, and perhaps with reference to the property which constitutes their subject-matter. As might be expected, none of the usual definitions have met with general acceptance. A definition from one point of view of something which, with equal propriety, may be defined from another point of view, can not be satisfactory. It is either incomplete or ill balanced. The ideal definition of a trust should present the idea of a trust in its completeness, according to its real nature, and not with reference to particular features or parties. So far as the writer knows, there is no such definition in the books” LONG J. R., *The definition of a trust*, in *Virginia Law Review*, 1922, 426.

(normalmente) conferisce determinati beni di sua proprietà in capo al *trustee* affinché quest'ultimo li amministri secondo quanto previsto dall'atto istitutivo e dalla *letter of wishes* nei quali atti il medesimo disponente potrà dettare le regole di funzionamento del *trust*, stabilire le modalità dell'attività del *trustee*, definire l'eventuale nomina di un *protector*, compiere la scelta dei beneficiari, della legge regolatrice e del Foro competente. Insomma, il *settlor* è il soggetto che "dà vita al gioco" e ne delimita la cornice. Tuttavia, in linea di principio, non ha il potere di imporre al *trustee* l'adempimento dei propri doveri, inteso ciò nella dizione della concreta attività operativa. Il *settlor* è spesso "paragonato" al donante il quale dopo aver compiuto l'atto di donazione non può più vantare alcun diritto sul *donatum*, il potere di agire a tutela del *trust fund* restando infatti, in virtù del cd. *beneficiary principle*, in capo ai beneficiari (2);

2. **Il trustee o amministratore:** come può essere definito utilizzando (impropriamente) una terminologia mutuata dalla tradizione di *civil law*. A costui sono trasferiti i beni ormai segregati in *trust* che dovrà gestire nel rispetto dell'atto istitutivo ed alla *letter of wishes* in osservanza alle regole di correttezza, buona fede ed alle altre norme di legge ove applicabili. Ciò affinché il patrimonio in *trust* sia utilizzato conformemente alle finalità per cui questo è stato istituito. Non è superfluo notare poi come le limitazioni normative or ora elencate siano di estrema importanza per delineare i poteri di godimento e di disposizione del *trustee* sul *trust fund* che altrimenti sarebbero potenzialmente illimitati. È stato giustamente osservato a riguardo che "nel trust, infatti, il trustee non usa e non dispone liberamente per sé dei beni trasferitegli, facendogli capo un obbligo di amministrazione e reinvestimento, che esige il rispetto di determinati standards di diligenza e che appare indirizzato alla realizzazione di una finalità previamente impressa dal disponente.

Tre sono i doveri enucleabili in linea di principio in capo al trustee:

- a) il trustee non può trarre vantaggio dal proprio ufficio;
- b) il trustee deve proteggere i beni affidatigli;
- c) il trustee è obbligato sempre e soltanto verso i beneficiari" (3).

I suoi poteri sono suscettibili di variare in relazione a quanto stabilito

(2) Tuttavia, vi sono dei casi in cui il *settlor* potrebbe essere anch'esso beneficiario. Tale possibilità, ad esempio, è contemplata dalla citata *Trusts (Jersey) Law* del 1984 la quale all'art. 10, (12) prevede esplicitamente che "A settlor or a trustee of a trust may also be a beneficiary of the trust". In tal caso, anche il *settlor* avrà poteri di gestione e controllo sull'operato del *trustee*.

(3) LEUZZI S., *Trust e mezzi di tutela in rapporto al vincolo obbligatorio*, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2011, 377.

dall'atto istitutivo del *trust*. A titolo esemplificativo (e non certo esaustivo) è possibile riservare al *trustee*: la facoltà di delegare a Professionisti e consulenti l'amministrazione di particolari beni, affidare a terzi il compimento di singole attività inerenti la gestione del *trust fund*, financo, ove espressamente previsto, nominare beneficiari od altri *trustee*, *fino ai c.d. trust* discrezionali nei quali è dotato della massima libertà di azione nell'esercizio dei poteri di gestione e amministrazione. Al *trustee* è riservata, in ogni caso, la facoltà di agire in giudizio a tutela del patrimonio segregato in *trust* (4), potrà anche esercitare (se previsto e nel rispetto e limiti dell'atto istitutivo) attività commerciale, effettuare investimenti sotto qualunque forma, salvo rispondere personalmente per le perdite o per i danni derivanti da un illecito utilizzo dei beni in caso di violazione di talune disposizioni dell'atto istitutivo e se abbia agito in conflitto di interessi.

3. I beneficiari: occorre subito distinguere tra beneficiari del reddito e beneficiari finali. I primi godranno dei vantaggi derivanti dalla gestione del *trust fund* nell'arco temporale di operatività del *trust*, mentre i secondi solo al termine dello stesso. Talché discende che li si possa qualificare come destinatari delle utilità derivanti dall'amministrazione del *trust fund* nonché dei beni del *trust* al suo termine. È ovviamente necessario che essi siano identificati o identificabili, poiché l'intera disciplina del *trust* è finalizzata al soddisfacimento dei loro interessi, potendovi annoverare sia persone fisiche (anche nascituri) singole o pluralità, che giuridiche.

Ma qual è la natura dei diritti dei beneficiari nei confronti dei beni in *trust*? Secondo alcuni si tratta di un diritto di credito o di un'aspettativa giuridicamente rilevante. Tuttavia, come sopra evidenziato, non è il *settlor* a poter vantare pretese giudiziali nei confronti del *trustee* che commetta un *breach of trust* (5), sono infatti i beneficiari ad essere titolari del diritto di agire a tutela del *trust fund*, essendo una delle prerogative loro accordate ivi inclusa la possibilità di chiedere la reintegrazione in forma specifica del bene alienato illegittimamente dal *trustee* a un terzo, salvo che quest'ultimo abbia agito in buona fede. A tal proposito v'è chi ha espresso che "dal punto di vista della dogmatica giuridica, la regola che il beneficiario ha azione nei confronti

(4) Su tale tema si è recentemente espressa la Suprema Corte stabilendo che: "L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realtà, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi". Cass. civ., 19 aprile 2018, n. 9637.

(5) A tal proposito vedi quanto esposto *infra* Par 4.

di terza persona per richiedere il bene, presuppone l'esistenza del suo rapporto giuridico non solo con il trustee, ma erga omnes, ossia con un'indeterminata cerchia di persone" (6). Alla luce di queste considerazioni risulta quindi di tutta evidenza la necessità di adottare adeguata cautela prima di ricondurre la natura giuridica delle pretese dei beneficiari nei confronti dei beni oggetto del *trust* nell'alveo delle categorie giuridiche di *civil law* (7).

4. **Il protector o guardiano:** allorquando i beni del *settlor* entreranno nella sfera di controllo del *trustee* sarà quest'ultimo ad esercitarlo in via esclusiva e purtroppo può accadere (come talvolta infatti accade...) che costui violi le regole del *trust* financo ad impossessarsi del *trust fund*... Per tale ragione molte legislazioni, al fine di tutelare in maniera più efficace gli interessi del disponente, contemplan la possibilità di istituire un *protector* chiamato a vigilare appunto sul corretto operato del *trustee*, spesso anche con poteri molto incisivi i quali posso spaziare dalla necessità di una sua approvazione espressa per determinati atti — specie se dispositivi del patrimonio oggetto del *trust* — fino in casi estremi alla sostituzione del *trustee* e nomina di un successore (8).

Gli elementi oggettivi, invece, sono:

1. **Il *trust fund*:** rappresenta i beni oggetto del trust trasferiti dal *settlor* (ma anche — ove contemplato nell'atto istitutivo — da altri potenziali soggetti terzi che si riconoscano nei suoi desiderata) al *trustee*, conseguentemente subendo il c.d. effetto segregativo. La loro tipologia potrà essere la più varia, sia in relazione alla provenienza soggettiva (disponente o terzi

(6) RODOKVAS A., *La "traduzione" del trust nei termini di civil law*, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2017, 128.

(7) Tuttavia, lo stesso RODOKVAS A., *La "traduzione" del trust*, cit., evidenzia come nel diritto italiano la tutela dei diritti relativi si sia con il tempo, per certi versi, uniformata a quella dei diritti reali. Ciò in considerazione del fatto che: "a partire dagli anni settanta del Novecento, anche la Giurisprudenza italiana ha progressivamente esteso ai diritti di credito la tutela acquliana, un tempo riservata solo ai diritti assoluti: il creditore, il cui diritto è stato pregiudicato da un terzo, ha azione nei confronti di questo per il risarcimento del danno e, se possibile, per la reintegrazione in forma specifica".

(8) È stato così posto in luce che: "the trust protector does not assume the duties of the primary trustee, who is still in charge of everyday management, investment decisions, accounting records, and distributions to beneficiaries. However, the trust protector's job can be crucial to the trust achieving its objectives when circumstances change. Some of the powers that may be given to a trust protector include the abilities to change trustees, to amend the trust to keep it in compliance with tax laws, and to change provisions for distributions to beneficiaries to keep the trust in compliance with the trust creator's wishes. People making trusts often name their lawyers or accountants as trust protectors". WEISMAN S. J. J., *Ask the Expert, Trust Protectors*, in *Research Reports: American Institute for Economic Research*, 2009, 3

appunto), sia oggettiva (mobili, immobili, quote, azioni, obbligazioni etc.), sia ancora per le modalità del conferimento e della gestione, sia infine per la loro destinazione eventualmente anche dedicata (9).

2. La segregazione patrimoniale: pur non essendo un elemento in senso stretto, la “segregazione” del patrimonio conferito in trust costituisce forse l’aspetto più rilevante dell’istituto. Alcuni Dottrina nota come “la causa del trasferimento al trustee è la segregazione fiduciaria dei beni dal disponente al trustee. Mette in conto osservare che la segregazione è manifestazione giuridica della priorità dell’interesse dei beneficiari del trust nella dinamica di quest’ultimo. Il trustee riceve quei beni dal disponente, quei beni sono certamente “suoi” ma la legge attribuisce priorità ad un interesse diverso e alieno. [...] Il trustee [...] non è titolare di un diritto reale nell’interesse proprio, ma nell’interesse altrui” (10). Ciò significa che il patrimonio personale del *trustee* è totalmente separato da quello del *trust*, si tratta di due entità completamente distinte e su tale massa patrimoniale è come se operasse (e infatti opera) una protezione giuridica che rende immune il *trust fund* dalle aggressioni dei creditori del disponente, del *trustee* e dei beneficiari. La citata Dottrina continua asserendo che “in virtù della segregazione, nel patrimonio del trustee si creano tante sfere, una è quella del suo patrimonio “proprio”, ognuna delle altre, di nuovo conio, ingloba i beni vincolati in un trust. Ciascuna sfera è un patrimonio in senso tecnico, in quanto composta da elementi attivi e passivi. Ciascuna sfera risponde per le obbligazioni che la riguardano e nessuna, quindi, risponde dei debiti che afferiscono al patrimonio “proprio” privato del trustee. [...] Nel meccanismo della segregazione proprio degli ordinamenti di common law, in definitiva, il bene in trust fuoriesce dal patrimonio del disponente, che perde su di esso ogni diritto, ed entra nel patrimonio del trustee, seppure con il “marchio” di destinazione impresso dallo stesso disponente. Da ciò discende che il fondo in trust rimane al riparo delle aggressioni che si correlano a rapporti obbligatori facenti capo al trustee, ma estranei rispetto agli scopi del trust” (11). Se l’istituto della segregazione patrimoniale può apparentemente sembrare un’esclusiva dei Paesi anglosassoni è stato evidenziato come “la segregazione non è un fenomeno ignoto negli ordinamenti civilistici: ne sono manifestazioni vigenti, per esempio, il già richiamato fondo patrimoniale (come in passato il patrimonio familiare e la

(9) Intendendosi per tale la possibilità di dedicare un determinato bene ad uno scopo o beneficiario specifico.

(10) LEUZZI S., *Trust e mezzi di tutela*, cit.

(11) LEUZZI S., *Trust e mezzi di tutela*, cit.

dote) e il regime degli acquisti del mandatario senza rappresentanza, inattuabili dai suoi creditori” (12).

3. **La causa:** affinché un trust sia valido, dovrà essere ovviamente caratterizzato da causa non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento nel quale è stato istituito. Come da recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione “quel che conta è affermare che il regolamento negoziale col quale s’istituisce il trust sia perfetto ed efficace con la fissazione del [...] vincolo di destinazione, che conforma i diritti, i poteri, le facoltà e gli obblighi dei trustee, all’attuazione di esso programmaticamente preordinati, perché in tale fissazione il regolamento trova la propria ragion d’essere, ossia la propria causa” (13). Per i Giudici di legittimità dunque, la causa di un trust — ovvero l’interesse giuridicamente rilevante concretamente perseguito dalle parti (14) — dev’essere rinvenibile nelle finalità sottese alla costituzione del vincolo patrimoniale, le quali per poter avere il carattere della liceità non potranno porsi *contra* norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Considerazioni tutte essenziali poiché il trust come qualsiasi altra attività negoziale, può prestarsi ad usi fraudolenti: dall’elusione di norme fiscali, all’evasione delle stesse, dalla violazione del divieto di patto commissorio alla volontà di tenersi indenni dalle legittime pretese avanzate dai creditori, fino alle più disparate tipologie illecite che la perversione della mente umana non ha certo difficoltà ad escogitare... Pertanto, è di fondamentale importanza che chi intenda istituire un *trust*, lo faccia al solo fine di perseguire obiettivi meritevoli di tutela (diversamente commetterebbe abuso del diritto) (15) così

(12) Così LUPOI M., in AA.VV., S. BUTTÀ (cur.), *Introduzione ai trust e profili applicativi*, Quaderni della Rivista “Trusts e Attività Fiduciarie” n. 2, Ipsoa, Milano, 2002, 28.

(13) Cass. civ., 18 marzo 2015, n. 5322, in *Il fisco*, 2015, 1395. A tal proposito, i Giudici di merito hanno sottolineato a loro volta che: “il Giudice possa negare il riconoscimento del trust interno laddove l’utilizzo del trust si ponga, in concreto, come elusione di norme imperative dell’ordinamento italiano, ossia laddove la causa in concreto perseguita dal disponente con il programma negoziale non sia comunque meritevole di tutela” Trib. Milano, sent. 16 giugno 2009, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2010, 533.

(14) Per citare la recente Cass. civ., SS.UU., 6 marzo 2015, n. 4628, in *Corriere giuridico*, 2015, 609. Causa che, com’è noto, si differenzia dai motivi: i quali rappresentano le intime ragioni di chi compie atti negoziali e, proprio per questa ragione, risultano irrilevanti per il diritto (a meno che non siano illeciti e comuni a entrambe le parti).

(15) Con riferimento all’Italia, ad esempio, è stato evidenziato come: “in Dottrina sono state individuate alcune finalità elusive dell’istituto che ricorrono quando il rapporto fiduciario viene costituito per nascondere l’esistenza di attività all’Amministrazione finanziaria, ai creditori, all’ex coniuge, ovvero per occultare l’identità dell’effettivo beneficiario. È stato ancora evidenziato come i trust molto spesso costituiscono “l’ultima isola di anonimato” per coloro che cercano di nascondere la propria identità patrimoniale o possono essere utilizzati con finalità di riciclaggio di capitali di illecita provenienza, in particolare nelle fasi del layering

come il Professionista che lo assiste sia attento e prudente in tutto l'iter, come e più dello stesso cliente (16). Sinteticamente si può concludere affermando che il trust é “un rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto (settlor), che chiameremo disponente, trasferisce la proprietà di determinati beni a un fiduciario (trustee) investendolo di un obbligo che va a vantaggio di un beneficiary [...] talora sotto la supervisione di un protector. Il trustee si impegna ad amministrare i beni ricevuti pagandone le rendite al beneficiario” (17). Il *trust fund* viene quindi “segretato” in modo tale da non confondersi con il patrimonio del *trustee* e da non poter essere aggredito da qualsivoglia pretesa creditoria estranea alle vicende patrimoniali che riguardano direttamente il *trust* e conseguentemente la *trust property*. Nella società contemporanea lo spazio applicativo dell'istituto si è ampliato col passare degli anni, andando a spaziare sempre più nell'universo finanziario, come sottolinea anche recente Dottrina (18)”.

e/o dell'integration. L'esperienza giudiziaria ha sin qui confermato queste indicazioni della Dottrina. E così, in un caso, è stata affermata la piena “trasparenza” della finalità elusiva della costituzione di un trust, posta in essere come espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali. In altra vicenda processuale è stato affermato che la destinazione di beni conferiti in trust a finalità proprie del trustee e/o comunque a finalità diverse da quelle per realizzare le quali il trust è stato istituito concreta quella interversione del possesso in proprietà che costituisce l'essenza del delitto di cui all'art. 646 c.p. Assai recentemente il Supremo Collegio, in una fattispecie in cui si trattava dei beni conferiti in un trust da un indagato per associazione a delinquere in relazione a reati tributari e per bancarotta fraudolenta, ha ribadito che i beni immessi in un trust sono sottoponibili a sequestro preventivo per equivalente qualora si tratti di beni rimasti nella effettiva disponibilità dell'indagato”. BRIZZI F., *Il negozio illecito: leasing e trust come strumento di dissimulazione della disponibilità*, in <https://www.personaedanno.it>.

(16) Si rimanda in tal senso alla successiva parte relativa alla Deontologia e collegata Giurisprudenza.

(17) LUPOI M., in AA.VV., S. BUTTÀ (cur.), *Introduzione ai trust e profili applicativi*, cit., 2.

(18) Si veda in tal senso chi sostiene che: “the trust is often claimed to be the most significant contribution that English law has made to the world of jurisdiction. Starting life as the ‘use’ of the Middle age trusts were originally adopted to protect family assets, ie to preserve family capital and look after the interests of the elderly, the young, the incapacitated and the foolhardy. In this context, the trust resulted from a transfer of property by way of gift rather than from a contract, and was therefore unsuitable for commercial purposes. In the modern world however, the trust has become a valuable device in commercial and financial transactions. It is of particular use in the international financial markets, as it permits the legal relationship between persons and assets to remain secure and flexible at the same time, with property or priority rights relating to a changing pool of assets being enjoyed by a changing class of persons and being subject to concurrent interests and/or enforcement restrictions. In financial terms, the most important role a trust plays in today’s world is related to the holding

Iniziamo ad addentrarci ora nella galassia del trust, per riprendere la metafora sopra indicata, partendo dal suo “big bang” iniziale...

..... (Omissis)

of incorporeal wealth”. ZHANG R., The new role trusts play in modern financial markets: the evolution of trusts from guardian to entrepreneur and the reasons for the evolution, in *Trusts & Trustees*, 2017, 453

(19) SMITH S. M., Letters of wishes and the ongoing role of the settlor, in *Trusts & Trustees*, 2014, 712.

(20) HUDSON A. and THOMAS G. W., *The law of trust*, Oxford University Press, 2004, 2nd edn, 1.37-1.38.

Il Trust è materia spesso relegata agli specialisti del settore. L'istituto, elaborato dall'esperienza anglosassone sulla base della "fiducia" di diritto romano, è stato da anni introdotto nell'ordinamento italiano con la legge di recepimento della Convenzione Internazionale dell'Aja. La prassi se n'è parzialmente appropriata, così da renderlo oggetto di conoscenza anche se non di diffuso utilizzo; prova ne è la stessa giurisprudenza sempre più presente in tutti i settori (civile, penale e fiscale) della quale il testo riporta numerosi esempi recenti e significativi, alcuni dei quali difficilmente reperibili.

Tuttavia permane ancora nella maggioranza dei pratici un'alea se non di mistero certo di poca dimestichezza, quasi che il trust sia utile esclusivamente per salvaguardare patrimoni multi milionari o intervenire in supporto solo di *minus habens* con ciò relegandolo ingiustamente ad un ruolo riduttivo rispetto alle sue enormi e concrete molteplici potenzialità.

Il testo, arricchito di un formulario di immediato utilizzo, ha dunque l'ambizione di aiutare la comprensione pratica dell'istituto con spunti operativi, fornendo altresì al professionista il materiale di base per permetterne una maggior dimestichezza volta al suo utilizzo concreto.

Francesco P. Olivieri, avvocato in Firenze e Bruxelles, vanta oltre quarant'anni di pratica nel Diritto Internazionale privato, in particolare societario e del trust, con specifica esperienza nelle legislazioni estere. Ha ricoperto per molti anni cariche Diplomatiche, anche quale Console del Gran Ducato di Lussemburgo. Avvocato e Arbitro presso i maggiori Organismi arbitrali internazionali, ha difeso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nonché in vari Tribunali Internazionali. Professore a contratto alla SSPLE dell'Università di Perugia, svolge attività didattica e conferenze in Italia e all'estero; è autore di numerose pubblicazioni sul tema.

€ 38,00
024201155

ISBN 978-88-28-80369-0

